



# CITTA' DI LEGNAGO

SEGRETERIA GENERALE

Atto Num. 167 reg. Delib.

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: **ACCORDO TRA IL COMUNE DI LEGNAGO E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CHE INSISTONO SUL TERRITORIO COMUNALE ISCRITTE ALLA FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE (F.I.S.M.)**

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **sei** del mese di **agosto** alle ore **8,30** la Giunta Comunale si è riunita. Sono presenti al momento della trattazione della deliberazione i Signori:

1.	<b>Lorenzetti Graziano</b>	Sindaco	Presente
2.	<b>Danieli Roberto</b>	Assessore	Presente
3.	<b>De Grandis Daniela</b>	Assessore	Presente
4.	<b>Dona' Maria Alessandra</b>	Assessore	Presente
5.	<b>Falamischia Luca</b>	Assessore	Assente
6.	<b>Scapini Nicola</b>	Assessore	Assente

Presiede il Sindaco del Comune **LORENZETTI GRAZIANO**.

Partecipa il Vice-Segretario del Comune **RINALDI NICOLA**.

Constatato essere legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare l'oggetto suindicato.



# CITTA' DI LEGNAGO

SEGRETERIA GENERALE

La sottoscritta Prof.ssa Maria Alessandra Donà nella sua qualità di Assessore con delega all'Istruzione, essendo state eseguite da parte degli Uffici competenti le formalità previste dal TUEL, PRESENTA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

Premesso che l'A.N.C.I.Veneto e la F.I.S.M. (Federazione Italia Scuole Materne) del Veneto hanno stipulato il 28.06.2006 un protocollo d'intesa nel quale sono stati esplicitati i principi politici, amministrativi, storici e sociali che giustificano la regolamentazione in forma organica dei rapporti tra Enti Locali e Scuole dell'Infanzia Paritarie autonome, gestite da enti morali di natura religiosa o da enti no profit di altra natura giuridica;

Richiamata la Circolare ministeriale n. 31 del 18 marzo 2003 contenente disposizioni e indicazioni per l'attuazione della L. 10 marzo 2000 n 62 in materia di parità scolastica che ribadisce, tra l'altro, che:

- “la legge definisce scuole paritarie le istituzioni scolastiche non statali e degli enti locali che, a partire dalla scuola dell'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia fissati dalla legge medesima”;
- ... “in tale contesto le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, intervengono a sostenere l'efficacia e l'efficienza dell'intero sistema nazionale d'istruzione”;
- ... “il riconoscimento della parità opera a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda il trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali....”

Vista la L. n. 53 del 28.03.2003 di definizione delle norme generali sull'istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e la L. n. 62 del 10.03.2000 di definizione delle norme sulla parità scolastica;

Evidenziato che, al fine di favorire condizioni di uguaglianza tra i cittadini nella fruizione del diritto allo studio riconosciuto dalla nostra Carta Costituzionale, l'Amministrazione Comunale promuove da diversi decenni accordi con le scuole dell'Infanzia paritarie anche per concorrere al sostegno dei costi di gestione e di funzionamento;

Rilevato che più di recente tale forma di collaborazione è stata estesa anche al servizio di asilo nido integrato erogato dalla maggior parte delle scuole paritarie, nella consapevolezza che esso rappresenta un momento fondamentale nel processo di crescita del bambino;

Evidenziato che anche gli interventi di riforma dell'ordinamento scolastico e dei cicli di istruzione valorizzano il sistema educativo della prima infanzia, riconoscendone l'importanza per lo sviluppo affettivo, psicomotorio, sociale e cognitivo dei bambini;

Richiamata la funzione sussidiaria della scuola dell'infanzia paritaria in quanto risposta ad una domanda di servizio sociale che altrimenti il Comune dovrebbe soddisfare con oneri economici sicuramente maggiori;

Ritenuto, pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, di proseguire nell'esperienza sin qui maturata con gli Istituti paritari dell'Infanzia, rinnovando l'accordo

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.*



# CITTA' DI LEGNAGO

SEGRETERIA GENERALE

stipulato nel 2014 ed estendendone la durata per cinque anni, fino al termine dell'anno scolastico 2023-2024;

Richiamata la L. R. Veneto n. 6 del 25.02.2002 (art. 6) laddove è stabilito che spetta ai Comuni il potere di concedere, con i propri fondi di bilancio, contributi per il funzionamento delle scuole non statali;

Ritenuto opportuno adottare lo schema di accordo allegato al presente provvedimento per formarne parte integrale e sostanziale, ferme restando le ragioni di convenienza economico-sociali che hanno giustificato, anche per gli anni precedenti, la stessa forma di gestione, quale, in particolare, il minor costo derivante dalla partecipazione alla spesa per l'attività della Scuola rispetto alla spesa, eccessivamente onerosa, che verrebbe a gravare sul bilancio pubblico in caso di gestione diretta del servizio;

Dato atto che preliminarmente alla presente proposta, la bozza di accordo è stata posta all'attenzione dei legali rappresentanti delle scuole dell'infanzia destinatarie delle sovvenzione, ottenendo dagli stessi riscontro favorevole;

Ritenuto quindi, di approvare l'allegato schema di accordo di durata quinquennale con decorrenza dall'esercizio 2020 fino all'esercizio 2024, delegando al Dirigente del I Settore l'adozione del relativo impegno di spesa e conseguente liquidazione a favore delle scuole dell'Infanzia Paritarie;

Visto l'art. 24 del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che stabilisce la sostituzione del Dirigente del Settore Amministrativo, in caso di assenza o impedimento, da parte del Dirigente del Settore Contabile;

Visto che sulla presente proposta di deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267:

- il Dirigente I Settore, per la regolarità tecnica;
- il Dirigente II Settore, per la regolarità contabile, in quanto la presente proposta presente effetti indiretti sulla situazione economico-patrimoniale dell'Ente che trovano copertura all'interno del macroaggregato 0401104-680.01;

## DELIBERA

1. di approvare lo schema di Accordo, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con le Scuole dell'infanzia paritarie del territorio comunale, finalizzato all'erogazione di contributi di funzionamento e di diritto allo studio per gli aa.ss. 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024;

2. di dare, infine, atto che il Dirigente del I Settore provvederà, nell'ambito delle proprie competenze, alla sottoscrizione dell'accordo e all'assunzione dell'impegno per il pagamento

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.*



# CITTA' DI LEGNAGO

SEGRETERIA GENERALE

dei contributi previsti;

3. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;



**CITTA' DI LEGNAGO**  
SEGRETERIA GENERALE

Letto, approvato e sottoscritto:

**Sindaco**

Graziano Lorenzetti  
f.to digitalmente

**Vice-Segretario**

Nicola Rinaldi  
f.to digitalmente



# CITTA' DI LEGNAGO

## ACCORDO TRA IL COMUNE DI LEGNAGO E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE ASSOCIATE F.I.S.M. INERENTE LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Tra le parti:

- **COMUNE DI LEGNAGO**, con sede in Legnago Via XX Settembre 29 (Codice fiscale e Partita IVA 00597030238), nella persona del Dott. Nicola Rinaldi, nato a Legnago il 13 agosto 1959, Vice Segretario Generale Dirigente del 1° settore "Affari Generali, legale e socio-culturale", domiciliato per la carica presso la sede municipale, che interviene, ai sensi dell'art. 107, comma terzo, del T.U. n. 267/2000, del vigente Statuto dell'Ente e dell'art. 23 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi

**E**

- Scuola dell'Infanzia – **ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "DAVIDE DE MASSARI"** con sede in Legnago – Via De Massari 2 (C.F. e Partita IVA 00673430237), rappresentata dal Presidente Signor Verdolin Dino, nato a Legnago il 22 giugno 1946;

- **SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA E ASILO NIDO INTEGRATO "Gesù Bambino"**, con sede in Legnago, Via Verona 9 (C.F. 91000450238 Partita IVA 00737110239) rappresentata dal Presidente Signor Parchitelli Ezio, nato a Noci (BA) il 23 luglio 1985;

- **SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO INTEGRATO "Maria Bambina"**, con sede in Legnago, Via Rossini 127, (C.F. 82003310230 – Partita IVA 01572530234) - rappresentata dal Presidente Dott.ssa Ferraccioli Cristina, nata a Legnago il 30 luglio 1976;

- **SCUOLA MATERNA VIGO**, con sede in Legnago, Via Rovigo 155 (C.F. 82002090239 – Partita IVA 01540540232) - rappresentata dal Presidente Signor Dian Luciano, nato a Legnago il 28 gennaio 1950;

- **SCUOLA D'INFANZIA E ASILO NIDO INTEGRATO "DON CANDIDO MAZZI"** con sede in Legnago, Piazza Madonna della Salute 4 (C.F. 82002510236 – Partita IVA 01540480231) rappresentata dal Presidente Signor Pasqualini Matteo nato a Legnago il 6 gennaio 1974;

Premesso che:

- le Scuole dell'Infanzia e i servizi di Asilo Nido Integrato, gestiti dagli Enti sopra indicati, costituiti da enti religiosi, enti ed istituzioni di natura pubblica e privata, associazioni, fondazioni, cooperative, svolgono una pubblica funzione di carattere educativo e sociale, senza scopo di lucro;
- la vigente normativa nazionale e regionale attribuisce alle Amministrazioni Comunali competenze specifiche per la protezione e la tutela dell'infanzia ed affida alle medesime funzioni in materia di promozione della salute e del benessere dei minori e delle loro famiglie;
- il Comune di Legnago intende favorire, in conformità all'ordinamento vigente e ai principi fondamentali contenuti nell'art. 2 dello Statuto comunale, la promozione e il sostegno del servizio fornito dalle Scuole per l'Infanzia, incentivando la più ampia partecipazione dei cittadini nei processi educativi e scolastici rivolti alla formazione e allo sviluppo della personalità del bambino;
- i servizi educativi ed assistenziali forniti dalle Scuole dell'Infanzia paritarie, aderenti alla F.I.S.M. e convenzionate con il Comune di Legnago, concorrono a costituire un sistema formativo integrato, in un'azione sinergica e coordinata con le Scuole statali;
- le Scuole dell'Infanzia paritarie e i servizi di Asilo Nido Integrato del territorio sono una risorsa irrinunciabile e rappresentano uno dei momenti fondamentali nel processo di formazione dei minori, affiancando la famiglia nell'educazione integrale del bambino, secondo lo spirito e la norma dell'art. 30 della Costituzione;
- l'intervento dell'Amministrazione Comunale nello specifico settore ha come obiettivo primario quello di agevolare l'adempimento dei compiti della famiglia, di garantire il pluralismo sancito dalla Costituzione e la libertà dei genitori di scegliere i contenuti formativi più aderenti alle loro attese educative, assicurando un'adeguata ed uniforme qualità dei servizi nel territorio comunale, nel rispetto del principio della parità tra gli utenti previsto dalla L.62/2000 e dalla normativa regionale in ordine agli interventi che possono facilitare l'esercizio del diritto allo studio;
- è interesse comune delle parti che tale sistema integrato si sviluppi anche sulla base di progetti e percorsi di miglioramento della qualità dei servizi attraverso specifici interventi formativi, di aggiornamento e formazione del personale, di ricerca e sperimentazione su tematiche pedagogiche, di accoglienza di minori in situazioni di disagio psico-sociale o portatori di disabilità e di sostegno a famiglie in condizione di svantaggio economico e sociale;
- le Scuole dell'Infanzia autonome aderenti alla F.I.S.M., rientranti nella presente convenzione, devono aver ottenuto il riconoscimento di scuola paritaria a norma della legge n. 62/2000 e successive circolari attuative; devono inoltre essere in possesso dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività, rilasciata dalle competenti autorità scolastiche;

- nell'ambito delle Scuole dell'Infanzia paritarie deve essere garantita la presenza di organismi di partecipazione, in analogia a quanto previsto per le Scuole statali, atti a definire il Piano dell'Offerta Formativa di concerto con le scuole;
- le Scuole dell'Infanzia aderenti alla F.I.S.M. sono aperte a tutte le bambine ed i bambini senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione e di condizioni personali e sociali, le cui famiglie accettino il Progetto Educativo ed il Piano dell'Offerta Formativa delle scuole;
- i locali che ospitano le scuole devono essere rispettosi del complesso della normativa in materia di sicurezza, nonché devono possedere i requisiti igienico-sanitari e di idoneità rispondenti alle esigenze di funzionamento, secondo la normativa vigente;
- nel caso in cui l'immobile sia di proprietà del Comune di Legnago, i relativi rapporti giuridici sono disciplinati da appositi strumenti contrattuali che stabiliscono i rispettivi obblighi e diritti;

Premesso, altresì che:

- è intendimento dell'Amministrazione Comunale sostenere in ogni forma e modo il servizio di Asilo Nido Integrato, rivolto alla fascia dei bambini fino ai tre anni di età, per il suo interesse pubblico, sociale, nonché la sua valenza educativa e formativa, nel rispetto dei principi espressi nella Costituzione e in attuazione della Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia, in un ruolo di affiancamento del servizio degli Asili Nido Comunali;
- il servizio di Nido Integrato, regolato dalla Legge Regionale 23.04.1990 n.32, rientra tra i compiti d'istituto del Comune;
- che l'Amministrazione Comunale riconosce nel contributo educativo delle Scuole dell'Infanzia paritarie un insostituibile apporto all'offerta formativa cittadina e per tale ragione si impegna a contribuire in modo significativo alle spese di gestione, compatibilmente con le ragioni del bilancio;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. .... , in data ..... è stato approvato lo schema di accordo tra il Comune di Legnago e le Scuole dell'Infanzia paritarie, nonché asili nido integrati, laddove esistenti, associati alla Federazione Italiana Scuole Materne (FISM), funzionanti nell'ambito del territorio comunale, che sostituisce il precedente accordo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 29 settembre 2014;

si conviene e stipula quanto segue:

#### ART. 1 Norma generale

Quanto precede fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

## ART. 2

### Indirizzo pedagogico

I Piani dell'Offerta Formativa delle Scuole dell'Infanzia convenzionate devono rispettare gli *Orientamenti per l'attività educativa '91* e le indicazioni programmatiche emanate nell'ambito del processo di Riforma del Sistema Scolastico Nazionale.

## ART. 3

### Autonomia scolastica

È riconosciuta alle Scuole dell'Infanzia convenzionate la piena autonomia per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico, nell'ambito di un progetto educativo e di un Piano dell'Offerta Formativa corrispondente agli orientamenti generali dell'istruzione, in armonia con i principi costituzionali e le indicazioni nazionali, integrandosi e coordinandosi con il sistema formativo cittadino.

## ART. 4

### Organismi collegiali e rappresentativi

In ogni Scuola dell'Infanzia convenzionata devono essere istituiti organismi collegiali, allo scopo di elaborare il Piano dell'Offerta Formativa e di definire le attività funzionali all'insegnamento, nonché il piano delle attività di aggiornamento e della formazione.

## ART. 5

### Iscrizioni

Il numero dei bambini iscritti in ogni sezione di Scuola dell'Infanzia convenzionata deve essere quello stabilito dalla normativa vigente in materia, con i necessari adeguamenti in caso siano presenti in sezione bambini diversamente abili o di età inferiore ai tre anni, secondo quanto previsto dalla norme e dalle circolari applicative in materia.

## ART. 6

### Calendario scolastico

Nell'ambito del Piano degli orari, nel più ampio progetto cittadino di coordinamento dei calendari scolastici, gli Enti Gestori delle Scuole dell'Infanzia convenzionate concordano con le scuole della città, la data di inizio e di termine dell'anno scolastico, nel rispetto delle indicazioni regionali, assicurando comunque una durata non inferiore a quella stabilita dal calendario regionale.

## ART. 7

### Personale

Il personale docente delle Scuole dell'Infanzia convenzionate deve essere munito di titolo di studio specifico e abilitazione necessaria all'insegnamento nel rispetto della vigente normativa.

Il personale docente ed ausiliario, che opera nelle Scuole dell'Infanzia convenzionate, dipende ad ogni effetto dagli Enti Gestori, il cui rapporto di impiego deve essere regolato dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

#### ART. 8 Organico

L'organico degli insegnanti assegnato alle Scuole dell'Infanzia convenzionate deve essere adeguato alle sezioni funzionanti e, comunque, in numero non inferiore al numero delle sezioni medesime.

Il personale ausiliario deve essere proporzionato al numero degli iscritti, tenute presenti le condizioni e l'ampiezza degli stabili.

#### ART. 9 Ristorazione collettiva

Il servizio di refezione scolastica deve effettuarsi nel rispetto della normativa in vigore che regola la ristorazione collettiva nelle comunità scolastiche.

#### ART. 10 Contributo

L'ammontare delle risorse comunali da destinare alle Scuole dell'Infanzia e Asili Nido Integrati, è determinato dalla Giunta Comunale nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione sulla base delle disponibilità finanziarie annualmente accertate. Il contributo sarà aumentato annualmente secondo l'indice mensile Istat del costo della vita (Indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) mese di luglio).

L'Amministrazione Comunale erogherà il contributo alle Scuole dell'Infanzia per i bambini iscritti residenti e non nel Comune di Legnago e agli Asili Nido Integrati solo per i bambini iscritti residenti nel Comune di Legnago.

#### Art. 11 Indicatori di calcolo del contributo

L'attribuzione del contributo da erogare alle Scuole è calcolato sulla base della rilevazione dei dati relativi alle scuole e agli asili nido integrati convenzionati.

L'indicatore di calcolo è un coefficiente numerico dato dalla somma complessiva dei bambini delle sezioni, dal totale dei bambini dei nidi integrati, aggiunti i bambini in situazione di disabilità, aggiunto il numero delle sezioni ospitati in edifici comunali e/o in edifici di proprietà.

Per le scuole che hanno sezioni con un numero di bambini inferiore a 18 (diciotto), viene riconosciuta una quota doppia per ogni sezione.

A ciascuna delle voci summenzionate quali indicatori è attribuito un valore di calcolo come segue:

Bambini 1 : **1**  
 Bambini nido 1 : **2**  
 Bambini in situazione di disabilità 1 : **5**  
 Sezioni in edifici comunali 1 : **4**  
 Sezioni in edifici di proprietà 1 : **5**  
 Sezioni con meno di 18 bambini 1 : **10**

ESEMPIO per l'erogazione del contributo

Bambini =	372	
Bambini nido 94 X 2 =	188	
Bambini con situazioni di disabilità 1 X 5 =	5	
Sezioni in edifici comunali 4 X 4 =	16	
Sezioni in edifici privati 12 X 5 =	60	
Sezioni con meno di 18 bambini 2 X 10 =		20
<b>Totale</b>	<b>661</b>	

€ 496.620,00 : 661 = € **751,316** **indicatore di calcolo**

**€ 751,32** bambino  
**€ 1.502,63** bambino nido  
**€ 3.756,58** bambino H  
**€ 3.005,26** sezioni in edificio comunale  
**€ 3.756,58** sezioni in edificio di proprietà  
**€ 7.513,16** sezioni con meno di 18 bambini

L'ammontare complessivo delle risorse comunali diviso per la somma dei valori numerici sopradescritti, dà luogo alla quota considerata indicatore di calcolo per la definizione del contributo agli Enti Gestori, in aderenza e conformità matematica delle singole situazioni scolastiche.

#### ART. 12 Criteri di erogazione

Ogni anno scolastico il contributo di cui all'art. 10, previa approvazione del bilancio di previsione comunale e compatibilmente con la normativa in materia di esercizio provvisorio, è corrisposto direttamente agli Enti Gestori in due rate come segue:

- un acconto, alla scadenza del 31 marzo, pari al 60% del contributo
- il saldo, alla scadenza del 31 luglio.

#### ART. 13 Documentazione

Ai fini della corretta attuazione del presente accordo, nonché della liquidazione dei contributi da parte dell'Amministrazione Comunale, ogni Scuola dell'Infanzia, deve produrre, entro il mese di ottobre di ogni anno, al competente Ufficio Scuola Comunale la seguente documentazione, sottoscritta nelle forme previste dall'art. 47 del D.P.R. 28-12-2000 n.445, attestante la veridicità dei dati indicati:

**1) per il servizio della Scuola dell'Infanzia:**

elenco dei bambini iscritti, suddivisi per sezione, completo dei rispettivi dati anagrafici e residenza, nonché scheda informativa contenente i dati certificati dal Responsabile gestore della scuola, indispensabili per l'erogazione del contributo;

**2) per il servizio di Nido Integrato:**

elenco dei bambini iscritti, suddivisi per gruppi, completo dei rispettivi dati anagrafici e residenza;

**3) per i bambini in situazione di disagio psico-sociale o di disabilità ai sensi della L.104/92:**

elenco dei bambini iscritti, completo dei dati anagrafici e residenza, nonché allegata documentazione comprovante la disabilità.

Copia del Piano dell'Offerta Formativa e relazione sull'attività della Scuola e del Nido Integrato è trasmessa prima dell'erogazione del saldo, e comunque non oltre il 31 luglio di ogni anno.

Gli Enti Gestori hanno l'obbligo di produrre al Comune di Legnago copia dei bilanci consuntivi riferiti all'anno precedente, suddivisi distintamente tra i Servizi di Scuola dell'Infanzia e Nido Integrato.

Al fine dell'erogazione del contributo tale documentazione deve essere corredata da dichiarazione, sottoscritta nelle forme previste dall'art.47 del D.P.R. 28-12-2000 n.445, attestante la veridicità del contenuto del conto consuntivo.

Qualora il Comitato di Gestione della scuola dell'infanzia si trovasse nell'impossibilità di presentare un bilancio disgiunto è tenuto comunque ad esibire un rendiconto, ancorché informale, per le sole voci attive e passive riguardanti l'Asilo Nido Integrato.

ART. 14  
Commissione

Per accertare il rispetto delle clausole del presente accordo è costituita una apposita Commissione presieduta dal Sindaco o da un suo delegato e composta da:

- i Presidenti degli Enti gestori le Scuole dell'Infanzia convenzionate;
- un rappresentante dell'Amministrazione Comunale.

La commissione ha i seguenti compiti:

- cura e verifica costantemente l'applicazione del presente accordo;
- garantisce, fra le diverse tipologie di gestione del servizio, uno scambio reciproco di informazioni, pareri, valutazioni sullo sviluppo dell'offerta formativa delle Scuole dell'Infanzia presenti sul territorio comunale;

La Commissione si riunisce almeno una volta alla fine dell'anno scolastico, su convocazione del Presidente. Può altresì essere convocata su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti o dal Presidente stesso.

L'Amministrazione Comunale può effettuare, in qualsiasi momento, visite presso le Scuole dell'Infanzia convenzionate, al fine di accertare il puntuale rispetto delle clausole contenute nel presente accordo.

#### ART. 15 Durata

Il presente accordo entra in vigore nell'anno scolastico 2019/2020 ed ha validità fino al termine dell'anno scolastico 2023/2024. Può essere prorogato, nelle more della rielaborazione, previo formale accordo tra le parti.

#### ART. 16 Controversie

Qualora insorgano controversie relative all'interpretazione e/o all'esecuzione dell'accordo le parti proporranno una conciliazione per l'immediata soluzione in via amministrativa. Qualora le parti non raggiungano un accordo entro sessanta giorni la soluzione verrà deferita al giudice competente. Il foro competente è quello di Verona.

#### ART. 17 Norme finali

Qualora una parte intendesse recedere dagli accordi, deve darne comunicazione scritta all'altra parte entro il 31 luglio di ogni anno.

Qualora vengano riscontrate inadempienze dagli obblighi assunti, il Comune di Legnago si riserva di esercitare il diritto di recesso, con semplice comunicazione scritta.

Le parti contraenti sono comunque tenute ad assicurare la continuità del servizio fino alla chiusura dell'anno scolastico in corso.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 – Tariffa parte II<sup>^</sup> - D.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto

**Per il Comune di Legnago - Il Dirigente I Settore:** Dott. Nicola Rinaldi

**Per le Scuole dell'Infanzia:**

**Associazione Scuola Materna "Davide de Massari":** Signor Dino Verdolin

**Scuola dell'Infanzia paritaria e Asilo Nido Integrato "Gesù Bambino":** Signor Parchitelli Ezio

**Scuola dell'Infanzia e Asilo Nido integrato "Maria Bambina":** Dott.ssa Ferraccioli  
Cristina

**Scuola Materna Vigo:** Signor Dian Luciano

**Scuola dell'Infanzia e Asilo Nido Integrato "Don Candido Mazzi":** Signor  
Pasqualini Matteo